



Direzione Centrale Pensioni
Coordinamento Generale Legale
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 25/02/2026

Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale

Circolare n. 20

E, per conoscenza,

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali

OGGETTO: **Sentenza della Corte Costituzionale 3 luglio 2025, n. 94. Integrazione al trattamento minimo dell'assegno ordinario di invalidità liquidato con il sistema contributivo. Istruzioni contabili**

SOMMARIO: *Con la presente circolare si forniscono indicazioni a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 3 luglio 2025, n. 94, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 16, della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativamente all'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, liquidato con il sistema contributivo.*

INDICE

1. Premessa
2. Ambito di applicazione
3. Disposizioni normative in materia di integrazione al trattamento minimo dell'assegno ordinario di invalidità
4. Effetti temporali della sentenza della Corte Costituzionale 3 luglio 2025, n. 94
5. Trasformazione dell'assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia
6. Gestione delle domande di integrazione al trattamento minimo e dei ricorsi
7. Istruzioni contabili

1. Premessa

La sentenza della Corte Costituzionale 3 luglio 2025, n. 94, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1ª Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 28 del 9 luglio 2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 16, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), nella parte in cui non esclude, dal divieto di applicazione delle disposizioni sull'integrazione al minimo, l'assegno ordinario di invalidità liquidato interamente con il sistema contributivo.

Pertanto, tale disposizione cessa di produrre effetti e non trova più applicazione, come dichiarato nel dispositivo della sentenza, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Tanto rappresentato, con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono chiarimenti in ordine all'applicazione della sentenza in argomento.

2. Ambito di applicazione

La sentenza della Corte Costituzionale n. 94/2025 è riferita all'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, ossia al trattamento pensionistico non reversibile liquidato nell'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nei fondi sostitutivi della medesima, nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi e nella Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

Precedentemente alla citata sentenza, l'Istituto ha riconosciuto l'integrazione al trattamento minimo in favore dei titolari dell'assegno ordinario di invalidità liquidato con il sistema retributivo e con il sistema misto in presenza dei requisiti richiesti.

A seguito della pubblicazione della sentenza n. 94/2025 sono integrabili al trattamento minimo, secondo le specifiche disposizioni in materia, anche gli assegni ordinari di invalidità liquidati, sia in regime nazionale che internazionale:

- con il sistema contributivo, ossia in favore di soggetti con contribuzione accreditata dal 1º gennaio 1996;
- in favore di coloro che hanno esercitato la facoltà di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo (cfr. l'art. 1, comma 23, della legge n. 335/1995);
- a carico della Gestione separata anche a seguito dell'esercizio della facoltà di computo di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, 2 maggio 1996, n. 282.

3. Disposizioni normative in materia di integrazione al trattamento minimo dell'assegno ordinario di invalidità

L'integrazione al trattamento minimo dell'assegno ordinario di invalidità è disciplinata dall'articolo 1, commi 3, 4 e 5, della legge n. 222/1984, secondo cui, qualora l'assegno risulti inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni, è integrato, nel limite massimo del trattamento minimo, da un importo a carico del fondo sociale pari a quello della pensione sociale, riferimenti da intendersi operati, rispettivamente, alla Gestione degli Interventi Assistenziali e di Sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) e all'assegno sociale introdotto dall'articolo 3, comma 6, della legge n. 335/1995, in luogo della pensione sociale.

Per effetto della sentenza della Corte Costituzione n. 94/2025, la disciplina di cui all'integrazione al trattamento minimo trova applicazione anche per l'assegno ordinario di

invalidità liquidato con il sistema contributivo.

Inoltre, si precisa che per gli assegni ordinari di invalidità non è prevista l'integrazione parziale al trattamento minimo né la cosiddetta cristallizzazione, ossia il mantenimento dell'assegno nella misura precedentemente goduta qualora vengano superati i limiti di reddito.

Pertanto, il superamento dei limiti reddituali comporta l'esclusione dal diritto all'integrazione al trattamento minimo (cfr. il par. 1.5 della circolare n. 262 del 3 dicembre 1984).

4. Effetti temporali della sentenza della Corte Costituzionale 3 luglio 2025, n. 94

La sentenza della Corte Costituzionale in argomento produce effetti dal 10 luglio 2025, giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Pertanto, l'integrazione al trattamento minimo dell'assegno ordinario di invalidità liquidato con il sistema contributivo, al ricorrere dei requisiti richiesti, è riconosciuta con decorrenza non anteriore al 1° agosto 2025 (primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della sentenza n. 94/2025), in presenza della comunicazione dei redditi rilevanti, dichiarati in via presuntiva (cfr. l'art. 35, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14).

In assenza di tale dato gli interessati devono presentare domanda di ricostituzione reddituale per la comunicazione dei redditi rilevanti ai fini del ricalcolo della prestazione.

5. Trasformazione dell'assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia

L'assegno ordinario di invalidità è trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia in presenza dei requisiti di legge (cfr. l'art. 1, comma 10, della legge n. 222/1984) e previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente, in coerenza con il carattere temporaneo del medesimo assegno. Tenuto conto che la sentenza in argomento si riferisce all'assegno ordinario di invalidità liquidato con il sistema contributivo, si riepilogano le casistiche di trasformazione del medesimo in pensione di vecchiaia contributiva per i soggetti con contribuzione accreditata dal 1° gennaio 1996 o che hanno esercitato la facoltà di computo nella Gestione separata:

a) al compimento dell'età pensionabile (67 anni per il biennio 2025-2026), in presenza di almeno venti anni di anzianità contributiva e di un importo della pensione non inferiore all'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge n. 335/1995 (cosiddetto importo soglia), annualmente rivalutato;

oppure, ove l'importo della pensione di vecchiaia risulti inferiore all'importo soglia

b) al compimento di 71 anni di età (per il biennio 2025-2026) da adeguare agli incrementi della speranza di vita e in presenza di almeno cinque anni di contribuzione effettiva, a prescindere dall'importo della pensione.

Per i soggetti che hanno esercitato la facoltà di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, l'assegno ordinario di invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile (67 anni per il biennio 2025-2026), in presenza di almeno venti anni di anzianità contributiva.

La pensione di vecchiaia liquidata con il sistema contributivo non è integrabile al trattamento minimo ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 335/1995.

Nell'ipotesi di trasformazione dell'assegno ordinario di invalidità, l'importo della pensione di vecchiaia non può essere inferiore a quello dell'assegno in godimento al compimento dell'età pensionabile o al conseguimento dei requisiti di legge, se posteriore (cfr. il par. 1.13.3 della circolare n. 262/1984).

Ai fini del raffronto dei citati importi occorre considerare l'assegno ordinario di invalidità a calcolo, senza tenere conto dell'integrazione al trattamento minimo, in quanto il riconoscimento del trattamento minimo costituisce un diritto autonomo diverso dal diritto a pensione, come precisato nella circolare n. 123 del 29 maggio 1997, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 1691 del 12 dicembre 1996 - 24 febbraio 1997.

6. Gestione delle domande di integrazione al trattamento minimo e dei ricorsi

In coerenza con la sentenza della Corte Costituzionale n. 94/2025, le richieste di integrazione al trattamento minimo avanzate, sia in sede di domanda di assegno ordinario di invalidità sia in sede di ricostituzione dell'assegno, successivamente al 9 luglio 2025 (data di pubblicazione della sentenza) e quelle giacenti a tale data devono essere esaminate secondo i criteri indicati al paragrafo 4 della presente circolare.

Le richieste di integrazione al trattamento minimo già definite in base alla norma dichiarata incostituzionale possono essere riesaminate su richiesta degli interessati, sempreché il diritto non sia stato negato con sentenza passata in giudicato.

Le indicazioni fornite con la presente circolare si applicano, oltre che ai ricorsi inoltrati a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 94/2025, anche a tutti i ricorsi anteriormente inoltrati che risultano giacenti e non ancora definiti.

7. Istruzioni contabili

L'onere relativo all'integrazione al trattamento minimo dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 222/1984, liquidato con il sistema contributivo, riconosciuto per effetto del dispositivo contenuto nella sentenza in argomento, viene rilevato contabilmente ai conti in uso GAS30028 e GAS30012 nell'ambito della Gestione Assistenziale e di Sostegno alle Gestioni Previdenziali e Assistenziali (GA) – contabilità separata Gestione degli oneri pensionistici (GAS).

Nel caso di trasformazione di ufficio dell'assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia, liquidata con il sistema contributivo, se presenti i requisiti di legge, gli oneri relativi trovano specifica evidenza contabile ai conti esistenti in uso alla procedura dedicata, nell'ambito delle singole gestioni e casse pensionistiche.

Tenuto conto che la pensione di vecchiaia liquidata con il sistema contributivo non è integrabile al trattamento minimo, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 335/1995, non sussistono esigenze di separata rilevazione dell'onere di integrazione.

Il Direttore generale
Valeria Vittimberga